



MAGISTRATURA DEMOCRATICA

Spazio aperto, sanzioni sostitutive, prassi operative

Il 18 gennaio 2023 l'Ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano ha emesso, in un caso di condanna con rito abbreviato per il delitto di atti persecutori, il dispositivo che segue, il quale costituisce la prima applicazione dell'Ufficio delle pene sostitutive introdotte dal d.l.g.s. 150 del 2022, in questo caso della detenzione domiciliare sostitutiva come prevista dall'articolo 56 della legge 689 del 1981 nella versione post-riforma.

La Giudice ha valorizzato, del nuovo articolo 545 *bis* del codice di procedura, la scelta normativa di rendere solo facoltativa, e non obbligatoria, l'acquisizione dall'Ufficio di esecuzione penale esterna delle necessarie informazioni sulle condizioni di vita dell'imputata e del programma di trattamento, che infatti "possono" e non "devono" essere acquisiti, in base ai commi 1 e 2 dell'articolo, "quando non è possibile decidere immediatamente".

Al fine di acquisire tutti gli elementi per decidere immediatamente dopo la lettura del dispositivo (senza interlocuzione con l'U.E.P.E. e quindi senza disporre il necessario rinvio, consentito nel limite di sessanta giorni), la Giudice si è mossa in due direzioni.

La prima è stata quella di acquisire tutte le necessarie informazioni sulle condizioni di vita, familiari, sociali ed economiche dell'imputata dalla sua Difesa, che ha del resto tutto l'interesse a farsi parte diligente per ottenere, in caso di condanna a pena detentiva breve, una pronta sostituzione con una pena sostitutiva.

La seconda è stata quella di acquisire dall'Ufficio di Sorveglianza il catalogo delle prescrizioni standard utilizzate per la detenzione domiciliare di cui all'articolo 47 *ter* dell'Ordinamento penitenziario, ovviamente sempre suscettibili di una personalizzazione in relazione alle esigenze del caso concreto (in questo caso, ad esempio, trattandosi di una condanna per atti

persecutori, sono stati inseriti il divieto di avvicinarsi e di comunicare con la persona offesa e l'obbligo di partecipare a un percorso di recupero per autori di reati violenti nell'ambito delle relazioni strette, presso il Centro italiano per la promozione della mediazione).

In questo modo, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, le prescrizioni previste dal Giudice della cognizione in sede di pena sostitutiva andranno tendenzialmente a raccordarsi con quelle del Tribunale di Sorveglianza, che potrà ratificarle ovvero procedere, se necessario in relazione a elementi nuovi o sopravvenuti, a integrarle o modificarle. Tra le prescrizioni viene inserito l'obbligo di attenersi al programma di trattamento che verrà effettivamente elaborato dall'U.E.P.E. al momento dell'effettiva presa in carico, con l'irrevocabilità della sentenza.

Pensiamo che questa prassi, che potrebbe essere positivamente implementata in protocolli d'intesa tra gli Uffici interessati e l'Avvocatura, abbia il merito di perseguire realmente e con efficacia l'obiettivo di dare concreta e rapida attuazione al nuovo sistema delle pene sostitutive e all'ispirazione non carcerocentrica che lo sorregge.

L'esecutivo di Magistratura democratica

SCHEMA DI DISPOSITIVO DI SENTENZA

Visti gli artt. 442, 533, 545-*bis* e ss. c.p.p.

dichiara

OMISSIS colpevole dei reati a lei ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche *ex art. 62 bis* c.p. da considerarsi con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, operata la riduzione per il rito abbreviato

la condanna

alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

la condanna

al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, danni da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 7.500,00

la condanna

al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre IVA e CPA

sostituisce

la pena detentiva sopra indicata nella pena sostitutiva della detenzione domiciliare per **anni uno e mesi otto**

fissa le seguenti prescrizioni:

1) rapporti con gli uffici e i servizi: la condannata, con l'irrevocabilità della sentenza, dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E. di Milano, Via Numa Pompilio, 14 20123 -, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati; dovrà proseguire il programma di trattamento predisposto dall'UEPE e seguirne le indicazioni;

2) dimora e territorio: Dovrà fissare la propria dimora in OMISSIS e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita e di assistenza OMISSIS, nell'ambito del Comune di dimora;

3) spostamenti e uscite: Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi OMISSIS (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi presso il CIPM in Milano via Correggio n. 1; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza competente per l'esecuzione della misura, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stata autorizzata a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) condotta generale: dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche, con divieto di detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

5) frequentazioni: non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongono al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

6) controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

7) ritiro del passaporto e sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente

8) divieto di avvicinamento alla persona offesa OMISISS ed ai luoghi dallo stesso frequentati e divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico e telematico, con la stessa.

9) obbligo di proseguire il programma di sostegno psicologico che verrà predisposto dal CIPM di Milano con sede in via Correggio n. 1, ad oggi in fase preliminare di valutazione e approfondimento.

10) oneri generali: dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuta domiciliare;

11) modifiche delle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3).

Milano, 18 gennaio 2023

La Giudice
dott. ssa Vincenza Maccora